SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 217**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A2674

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 350, contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «tecnica vivaistica».

Art. 2.

Dopo l'art. 386, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, sotto la denominazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica

Art. 387. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnica vivaistica» presso l'Università di Firenze.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della produzione vivaistica per scopi agricoli, forestali, ornamentali e paesaggistici.

La scuola rilascia il diploma in «tecnica vivaistica».

Art. 388. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 389. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 390.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 390. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali e articolati in due cicli di lezione per ogni anno, sono i seguenti:

1° Anno:

1° ciclo:

1) botanica;
2) fisiologia vegetale;
3) terreno agrario, substrati artificiali e concimazioni;
4) miglioramento genetico;
5) tecnica vivaistica;

2° ciclo:

1) colture ortofloricole;
2) colture da frutto;
3) colture legnose ornamentali;
4) colture arboree da legno e frangivento;
5) commercializzazione dei prodotti vivaistici.

2° Anno:

1° ciclo:

1) meccanizzazione vivaistica;
2) tecniche irrigue;
3) produzione e controllo delle sementi;
4) organizzazione aziendale;
5) controllo e difesa fitosanitaria;

2° ciclo:

1) fitoiatria;
2) impianto di parchi e giardini;
3) colture protette;
4) legislazione vivaistica e diritto tributario;
5) difesa del paesaggio verde.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 247, concernente termini e modalità per la registrazione e la targatura delle macchine operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 7 giugno 1988, n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1988;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti all'art. 2 per consentire le operazioni di registrazione e targatura delle macchine operatrici già in circolazione prima dell'emanazione del predetto decreto;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto 7 giugno 1988, n. 247, è così modificato:

«Le macchine operatrici già in circolazione alla data del 1° luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario:

entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° luglio 1987;

entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986;

entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984;

entro il 31 dicembre 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. n. 247/1988, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le macchine operatrici immesse in circolazione per la prima volta in Italia a partire dal 1° luglio 1988 debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina; detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa contenente i dati di registrazione.

2. *Le macchine operatrici già in circolazione alla data del 1° luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario:*

entro il 31 dicembre 1988 quelle immesse in circolazione al 1° luglio 1987;

entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986;

entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984;

entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente.

3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, e con riferimento alla data d'immissione in circolazione della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici trainate debbono adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato».

89A2673

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 luglio 1989.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1753, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1918, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 5273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 1919, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Bologna;

Visto il regio decreto 4 luglio 1929, n. 6514, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1929, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1929, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, comprendente risorse idriche defluenti liberamente in corsi d'acqua, acque sotterranee estratte mediante pozzi, nonché sorgenti di interesse generale, non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, designato per la provincia di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro. FERRI

Art. 512. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno;

1) chimica degli alimenti;

2) biochimica applicata e enzimologia industriale;

3) microbiologia dell'industria alimentare;

4) chimica analitica applicata agli alimenti;

5) insegnamento opzionale;

6) insegnamento opzionale;

2° Anno:

1) impianti chimici e operazioni unitarie dell'industria alimentare;

2) chimica e tecnologia del condizionamento degli alimenti;

3) controllo di qualità e di processo nell'industria alimentare;

4) legislazione e normativa nel settore alimentare;

5) insegnamento opzionale;

6) insegnamento opzionale;

Sono insegnamenti opzionali:

1) chimica delle sostanze organiche naturali;

2) genetica applicata;

3) biotecnologia nell'industria alimentare;

4) chimica e tecnologia della fermentazione;

5) tecniche separative e metodi cromatografici di analisi;

6) chimica degli additivi;

7) chimica e tossicologia dei contaminanti;

8) chimica dei prodotti dietetici;

9) igiene nell'industria alimentare;

10) scienza della nutrizione;

11) organizzazione aziendale e tecniche di ricerca di mercato nell'industria alimentare;

12) aspetti culturali e sociali dell'alimentazione;

13) tecnologia del freddo nella conservazione degli alimenti;

14) chimica e tecnologia delle bevande alcoliche;

15) chimica e tecnologia del latte e derivati;

16) chimica e tecnologia degli oli e dei grassi;

17) chimica e tecnologia dei cereali e derivati;

18) chimica e tecnologia della conservazione delle carni;

19) chimica e tecnologia della conservazione dei vegetali;

20) analisi e trattamento degli effluenti nell'industria agroalimentare.

All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola, la scelta di corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Art. 513. — Verranno svolte le seguenti attività pratiche con esercitazioni individuali:

laboratorio di analisi degli alimenti;

laboratorio di biochimica applicata.

Verranno inoltre svolte le seguenti attività pratiche di gruppo:

tecnologie del freddo nel condizionamento degli alimenti;

controllo di qualità e di processo nell'industria alimentare;

microbiologia dell'industria alimentare.

Per sostenere gli esami sarà necessaria una frequenza delle lezioni didattiche di almeno il 60% e per le esercitazioni pratiche di almeno l'80%.

A tale scopo verrà istituito apposito libretto «Diario delle frequenze».

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche. Sono inoltre previsti seminari interni e visite di studio. Per lo svolgimento delle attività didattiche e delle esercitazioni, la scuola può avvalersi oltre che delle strutture universitarie anche di quelle di enti di ricerca specializzati, nonché di industrie nel settore.

Art. 513-*bis*. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, è autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 38

89A4078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 247, concernente termini e modalità per la registrazione e la targatura delle macchine operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 7 giugno 1988, n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1988;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti all'art. 2 per consentire le operazioni di registrazione e targatura delle macchine operatrici già in circolazione prima dell'emanazione del predetto decreto;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto 7 giugno 1988, n. 247, è così modificato:

«Le macchine operatrici già in circolazione alla data del 1° luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario:

entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° luglio 1987;

entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986;

entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984;

entro il 31 dicembre 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. n. 247/1988, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le macchine operatrici immesse in circolazione per la prima volta in Italia a partire dal 1° luglio 1988 debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina; detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa contenente i dati di registrazione.

2. *Le macchine operatrici già in circolazione alla data del 1° luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario:*

entro il 31 dicembre 1988 quelle immesse in circolazione al 1° luglio 1987;

entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986;

entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984;

entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente.

3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, e con riferimento alla data d'immissione in circolazione della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici trainate debbono adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato».

89A2673

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 luglio 1989.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1753, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1918, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 5273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 1919, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Bologna;

Visto il regio decreto 4 luglio 1929, n. 6514, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1929, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1929, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, comprendente risorse idriche defluenti liberamente in corsi d'acqua, acque sotterranee estratte mediante pozzi, nonché sorgenti di interesse generale, non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, designato per la provincia di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: FERRI

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Rio Ornè.	Rio Babino	Monterenzio	Dallo sfocio per km 1,000 verso monte	
2	Rio Albareto.	Rio Barigello	Porretta Terme	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
3	Rio Acquafredda . .	Torrente Savena	S. Lazzaro di S.	Dallo sbocco per km 0,500 verso monte	
4	Rio della Val	Torrente Samoggia	Castel di Serravalle	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
5	Rio dell'Isola.	Torrente Samoggia	Monte S. Pietro	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
6	Fosso della Munara.	Fiume Reno	Grizzana	Dallo sbocco per km 3,500 verso monte	
7	Rio Ortigare e Rio Rebano.	Torrente Limentra di Treppio	Camugnano Vergato	Dallo sbocco per km 2,600 verso monte	
8	Rio di Codrignano .	Torrente Santerno	Borgo Tossignano	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
9	Rio Passerella	Fiume Reno	Casalecchio di Reno	Dallo sbocco per km 2,000 verso monte	
10	Fosso S. Anna. . . .	Fiume Reno	Casalecchio di Reno	Dallo sbocco per km 0,800 a monte	
11	Rio Quadalto	Rio Sasso	Lizzano in Belvedere	Dallo sbocco per km 3,500 a monte	
12	Rio Burazza	Torrente Ghiaia di Monteorsello	Castel di Serravalle	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
13	Rio Palazzi.	Torrente Santerno	Imola	Dallo sbocco per km 2,500 verso monte	
14	Torrente Centonara	Canale di Prunaro	Budrio - Ozzano Emilia	Dallo sbocco in loc. Guardata alle origini	
15	Rio Bufferla	Torrente Gaiana	Castel S. Pietro	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
16	Rio Serla.	Rio Marzadore	Castel di Serravalle	Dallo sbocco per km 2,000	
17	Rio Torbido	Rio Olivetta	Sasso Marconi	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
18	Rio Matroli	Torrente Sillaro	Monterenzio	Dallo sbocco per km 0,500 verso monte	
19	Rio Chiusura.	Torrente Sillaro	Fontanelice	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
20	Rio Ponticelli	Torrente Santerno	Imola	Dallo sbocco per km 5,400 verso monte, fino sotto Pieve S. Andrea	
21	Rio delle Ginestre. .	Torrente Sellustra	Casalfiumanese	Dallo sbocco per km 0,300 verso monte	
22	Rio Perdoso	Rio Sasso	Lizzano in B.	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
23	Rio Bologna	Torrente Setta	Monzuno	Dallo sbocco per km 2,200 a monte	
24	Rio Praticello o del Prato	Torrente Santerno	Fontanelice	Dallo sbocco per km 2,500 verso monte	
25	Rio Boccale	Torrente Santerno	Borgo Tossignano	Dallo sbocco per km 1,500 verso monte	
26	Rio Campanile. . . .	Rio Cavinzano	Pianoro	Dallo sbocco per km 3,000 verso monte fin sotto la fraz. Gorgognano	
27	Rio Vignado	Torrente Silla	Lizzano in B.	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
28	Torrente Fossadone.	Torrente Quaderna	Medicina - Castel S. Pietro	Dallo sbocco alle origini in loc. Varignana Inferiore	

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o Sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
29	Rio Cassola	Torrente Martignone	Anzola - Crespellano - Bazzano	Dallo sbocco alle origini *in* località Cà Osteriola	
30	Rio Crespellano . . .	Canale di S. Almasio	Crespellano - Monteveglio	Dallo sbocco in loc. Pragatto per km 3,000 verso monte	
31	Rio Cà di Berti . . .	Torrente Setta	Monzuno	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
32	Rio Casola	Torrente Settà	Marzabotto	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
33	Rio Ombrighenti. . .	Rio Baricello	Porretta Terme	Dallo sbocco per km 1,300 a monte	
34	Rio Fortuzzi	Torrente Setta	Marzabotto	Dallo sbocco per km 1,000 verso monte	
35	Rio Babino.	Torrente Idice	Monterenzio	Dallo sfocio per km 1,500 verso monte	
36	Rio Calvane	Torrente Zena	Pianoro	Dallo sbocco per km 1,200 verso monte	
37	Rio Baruffa	Torrente Zena	Pianoro	Dallo sbocco per km 3,000 verso monte	
38	Rio di Serravalle . .	Torrente Ghiaia di Monteorsello	Castel di Serravalle	Dallo sbocco per km 2,000 a monte	
39	Rio Minganti	Torrente Ghironda	Zola Predosa	Dallo sbocco per km 2,500 verso monte	
40	Rio delle Meraviglie	Rio Carpaneda	Crespellano	Dallo sbocco alle origini in località Puflie	
41	Rio Carpaneda. . . .	Torrente Martignone	Crespellano	Dallo sbocco alla strada Bazzanese	
42	Fosso Lagoni	Fiume Reno	Grizzana	Dallo sbocco per km 3,000 verso monte	
43	Rio Maore.	Torrente Savena	Monzuno	Dallo sbocco per km 2,000 verso monte	
44	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato foglio 72, mappale 1 (Azienda municipalizzata gas-acqua - Bologna)	
45	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 72 mapp. 1 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
46	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 72 mapp. 2 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
47	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 72 mapp. 2 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
48	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 72 mapp. 23 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
49	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 72 mapp. 28 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
50	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 72 mapp. 28 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
51	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 40 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
52	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 30 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
53	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 40 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
54	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 37 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
55	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 37 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
56	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 38 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
57	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 17 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
58	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 35 mapp. 18 (Az. municip. gas-acqua - Bologna)	
59	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 106 mapp. 159/b (Az. municipal. gas-acqua - Bologna)	

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	Annotazioni 6
60	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 106 mapp. 159/b (Az. municipal. gas-acqua - Bologna)	
61	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 106 mapp. 159/b (Az. municipal. gas-acqua - Bologna)	
62	Acque sotterranee . .		Bologna	Pozzo ubicato al foglio 106 mapp. 159/b (Az. municipal. gas-acqua - Bologna)	
63	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 106 mapp. 159/b (Az. municipal. gas-acqua - Bologna)	
64	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 106 mapp. 159/b (Az. municipal. gas-acqua - Bologna)	
65	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
66	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
67	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
68	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
69	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
70	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
71	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
72	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 27 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
73	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 51 mapp. 187 (Soc. ital. ind. zuccheri)	
74	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 10 mapp. 36 (Cons. bonifica renana)	

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
75	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 10 mapp. 36 (Cons. bonifica renana)	
76	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 10 mapp. 45 (Cons. bonifica renana)	
77	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 21 mapp. 46 (Cons. bonifica renana)	
78	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 21 mapp. 6 (Cons. bonifica renana)	
79	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 21 mapp. 12 (Cons. bonifica renana)	
80	Acque sotterranee . .	—	Calderara di Reno	Pozzo ubicato al foglio 10 mapp. 45 (Cons. bonifica renana)	
81	Rio Tersigno.	Fiume Reno	Marzabotto	Dallo sfocio per km 1,500 verso monte	
82	Sorgente Cerreta. . .	Fosso Cerreta	Grizzana	Sorgente ubicata al foglio 65 mapp. 11	
83	Acque sotterranee . .	—	Anzola Emilia	Pozzo ubicato al foglio 50 mapp. 20 (propr. S.p.a. Fabbri)	
84	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 102 n. 8 (propr. Amm.ne ospedali Bologna)	
85	Acque sotterranee . .	—	Bologna	Pozzo ubicato al foglio 65 mapp. 168 e n. 361 (propr. Soc. Gazzoni)	
86	Acque sotterranee . .	—	Zola Predosa	Pozzo ubicato al foglio 20 mapp. 34/e (propr. S.p.a. Meccanica nuova)	
87	Acque sotterranee . .	—	Argelato	Pozzo ubicato al foglio 13 mapp. 19	
88	Acque sotterranee . .	—	Argelato	Pozzo ubicato al foglio 13 mapp. 19	
89	Acque sotterranee . .	—	Argelato	Pozzo ubicato al foglio 13 mapp. 19	
90	Acque sotterranee . .	—	Argelato	Pozzo ubicato al foglio 13 mapp. 19	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

89A4072

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 settembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «M.C.M. - Minturno contenitori metallici», in Minturno, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987, con il quale la società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Tecfinance S.p.a.»;

Vista la sentenza n. 36 del 16 marzo 1989, depositata in data 18 marzo 1989, con la quale il tribunale di Latina ha riconosciuto applicabili alla società «M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.», con sede in Minturno (Latina), già dichiarata fallita dallo stesso tribunale, gli articoli 2, primo comma, lettere *b), c)* e *d)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 27/1987 e, pertanto, la società «M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.» assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Constatato che la «M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.» risultava controllata per oltre l'80% dalla Tecfinance S.p.a., avere con essa unicità di direzione ed essere dalla stessa finanziata in via prevalente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla precedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Tecfinance S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.», con sede in Minturno, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, con studio in Roma, corso Francia n. 221.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a.»:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/C;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del M.I.C.A.;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura;

un rappresentante della S.p.a. Cementi armati centrifugati;

un rappresentante della S.p.a. Agenzia viaggi Gemini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4098

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1989.

Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classifiche di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 28 aprile 1989 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, espressa nell'adunanza n. 4 del 24 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 28 aprile 1989 le seguenti marche di sigarette di produzione nazionale sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco indicato:

MS Mundial....... Lit. 95.000 il kg conv le
MS 100'S De Luxe Extra
Lights............. » 115.000 » »
MS 100'S De Luxe... » 115.000 » »

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1989
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 366

89A4109

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 15 settembre 1989.

Tutela delle specie faunistiche della riserva naturale «Lago di Burano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 9 maggio 1977, con il quale la zona umida denominata Lago di Burano è stata dichiarata di importanza internazionale ai sensi della citata convenzione di Ramsar;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 agosto 1980, con il quale è stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del Lago di Burano;

Ritenuto che le finalità protezionistiche disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;

Ritenuto, conseguentemente, di dover vietare ogni attività finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura e al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale, nonché nella fascia di protezione esterna, individuata nella cartografia allegata alla presente ordinanza;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerata la necessità di adottare un provvedimento con carattere di urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1989-1990;

Ordina:

Art. 1.

Nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di Burano, di cui alla planimetria allegata, è vietato ogni tipo di attività venatoria fino al 15 marzo 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Confine Riserva naturale
4 Fosso del Chiarone
2 Canale della Tagliata
Confine dell'area assoggettata a tutela con ordinanza.

89A4127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO 28 luglio 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, in particolare gli articoli 1, quarto comma, e 2;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 15 maggio 1989, concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990 con l'istituzione della facoltà di medicina veterinaria presso l'Università degli studi di Camerino;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 28 giugno 1989, dal consiglio della facoltà di farmacia nella riunione del 29-30 giugno 1989, dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nella riunione del 20 giugno 1989, nonché dal consiglio di amministrazione nella riunione del 21 luglio 1989, con le quali è stato espresso il parere favorevole alla istituzione presso l'Università degli studi di Camerino della facoltà di medicina veterinaria con i corsi di laurea in medicina veterinaria ed in scienze della produzione animale ed alla conseguente modifica statutaria;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del senato accademico dell'Università degli studi di Camerino in data 21 luglio 1989;

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Camerino è istituita la facoltà di medicina veterinaria con i corsi di laurea in medicina veterinaria ed in scienze della produzione animale.

Con successivo provvedimento sarà inserito nello statuto dell'Università degli studi di Camerino l'ordinamento didattico dei suddetti corsi di laurea in medicina veterinaria ed in scienze della produzione animale.

Camerino, addì 28 luglio 1989

Il rettore: GIANNELLA

89A4082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Novara ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 agosto 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1989, registro n. 41, foglio n. 222, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il collegio dei geometri della provincia di Novara è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Novara, via Canobio n. 14/c, piano primo, per l'ampliamento della sede del collegio medesimo.

89A4089

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1989 è stato nominato il comitato di sorveglianza, per la società «Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.» composto dai signori:

Grande dott. Renzo, nato a Fara Sabina (Rieti) il 14 maggio 1925;

Lovaglio dott.ssa Anna Maria, nata a Roma il 1° gennaio 1954;

Juso dott. Pietro, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954.

89A4105

MINISTERO DEL TESORO

N. 174

Corso dei cambi dell'8 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1421,700	1421,700	1421,30	1421,700	1421,700	1421,70	1421,200	1421,700	1421,700	1421,70
Marco tedesco	716,760	716,760	717,05	716,760	716,760	716,76	716,760	716,760	716,760	716,75
Franco francese	212,790	212,790	213 —	212,790	212,790	212,79	212,800	212,790	212,790	212,79
Lira sterlina	2199,550	2199,550	2201 —	2199,550	2199,550	2199,55	2200 —	2199,550	2199,550	2199,55
Fiorino olandese	635,970	635,970	636,25	635,970	635,970	635,97	635,910	635,970	635,970	635,96
Franco belga	34,278	34,278	34,29	34,278	34,278	34,278	34,279	34,278	34,278	34,27
Peseta spagnola	11,496	11,496	11,49	11,496	11,496	11,496	11,496	11,496	11,496	11,50
Corona danese	184,520	184,520	184,50	184,520	184,520	184,52	184,520	184,520	184,520	184,52
Lira irlandese	1913,450	1913,450	1913 —	1913,450	1913,450	1913,45	1913,400	1913,450	1913,450	—
Dracma greca	8,321	8,321	8,33	8,321		—	8,323	8,321	8,321	
Escudo portoghese	8,584	8,584	8,58	8,584	8,584	8,584	8,581	8,584	8,584	8,58
E.C.U.	1488,150	1488,150	1488 —	1488,150	1488,150	1488,15	1488 —	1488,150	1488,150	1488,15
Dollaro canadese	1197,750	1197,750	1198 —	1197,750	1197,750	1197,75	1198,500	1197,750	1197,750	1197,75
Yen giapponese	9,698	9,698	9,71	9,698	9,698	9,698	9,700	9,698	9,698	9,69
Franco svizzero	830,780	830,780	8,31	830,780	830,780	830,78	831,050	830,780	830,780	830,78
Scellino austriaco	101,815	101,815	101,80	101,815	101,815	101,815	101,836	101,815	101,815	101,81
Corona norvegese	197,070	197,070	197,10	197,070	197,070	197,07	197,220	197,070	197,070	197,06
Corona svedese	212,890	212,890	212,90	212,890	212,890	212,89	212,900	212,890	212,890	212,89
Marco finlandese	318,450	318,450	318,50	318,450	318,450	318,45	318,230	318,450	318,450	—
Dollaro australiano	1087,800	1087,800	1089 —	1087,800	1087,800	1087,80	1087,900	1087,800	1087,800	1087,80

Media dei titoli dell'8 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,875
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	73,875
» » » 21- 4-1987/94	73,775
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,475
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,650
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,550
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,575
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,975
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	98,275
» » » »	18- 4-1986/92	97,475
» » » »	19- 5-1986/92	97,575
» » » »	20- 7-1987/92	97,800
» » » »	19- 8-1987/92	98,300
» » » »	1-11-1987/92	97,600
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	96,275
» » » »	17- 7-1986/93	96,150
» » » »	19- 8-1986/93	96,650
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	19-12-1986/93	95,175
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,950
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,550
» » » »	1- 7-1988/93	98,400
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	1- 9-1988/93	97,850
» » » »	1-10-1988/93	98,025
» » » »	1-11-1988/93	98,100
» » » »	1-10-1987/94	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1- 2-1985/95	95,225
» » » »	1- 3-1985/95	92,650
» » » »	1- 4-1985/95	92,600
» » » »	1- 5-1985/95	92,825
» » » »	1- 6-1985/95	93,500
» » » »	1- 7-1985/95	94,950
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,875
» » » »	1-10-1985/95	94,325
» » » »	1-11-1985/95	94,125
» » » »	1-12-1985/95	93,950
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,850
» » » »	1- 3-1986/96	93,200
» » » »	1- 4-1986/96	92,975
» » » »	1- 5-1986/96	93,275
» » » »	1- 6-1986/96	94,450
» » » »	1- 7-1986/96	94,325
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,425
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,475
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,625
» » » »	18- 2-1987/97	92,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93.125
» » » »	1- 4-1987/97	92.350
» » » »	1- 5-1987/97	93.250
» » » »	1- 6-1987/97	94.975
» » » »	1- 7-1987/97	93.875
» » » »	1- 8-1987/97	92.750
» » » »	1- 9-1987/97	94.700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99.200
» » »	12,50%	1- 1-1990	100.450
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100.875
» » »	9,15%	1- 3-1990	98.825
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.100
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.775
» » »	10,50%	15- 3-1990	98.925
» » »	9,15%	1- 4-1990	98.550
» » »	10,50%	1- 4-1990	98.825
» » »	12,00%	1- 4-1990	100.425
» » »	10,50%	15- 4-1990	98.800
» » »	9,15%	1- 5-1990	98.350
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99.650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98.675
» » »	10,50%	18- 5-1990	98.700
» » »	9,15%	1- 6-1990	98.350
» » »	10,00%	1- 6-1990	99.250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98.575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98.750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.025
» » »	11,00%	1- 7-1990	98.725
» » »	9,50%	1- 8-1990	98.775
» » »	10,50%	1- 8-1990	98.925
» » »	11,00%	1- 8-1990	98.675
» » »	9,25%	1- 9-1990	98.450
» » »	11,25%	1- 9-1990	98.950
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.050
» » »	9,25%	1-10-1990	97.500
» » »	11,50%	1-10-1990	98.950
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98.950
» » »	9,25%	1-11-1990	97.300
» » »	9,25%	1-12-1990	97.225
» » »	12,50%	1- 3-1991	102.125
» » »	11,50%	1-11-1991	97.675
» » »	11,50%	1-12-1991	97.750
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.125
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	96.025
» » »	9,15%	1- 3-1992	94.375
» » »	9,15%	1- 4-1992	94.175
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.425
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.975
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.575
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.625
» » »	11,50%	1- 7-1992	96.525
» » »	11,50%	1- 8-1992	96.175
» » »	12,50%	1- 9-1992	98.100
» » »	12,50%	1-10-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.925
» » »	12,50%	1-11-1993	97.225
» » »	12,50%	17-11-1993	97.175
» » »	12,50%	1- 1-1994	97.350

Titolo	Emissione / Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982 89 13%	99.975
» » » »	1983/90 11.50%	101.900
» » » »	1984/91 11.25%	104.150
» » » »	1987/91 8.75%	97.325
» » » »	1984/92 10.50%	103 —
» » » »	1985/93 9.60%	99.725
» » » »	1985/93 9.75%	100 —
» » » »	1985/93 9.00%	98 —
» » » »	1985/93 8.75%	96.625
» » » »	1986/94 8.75%	96.975
» » » »	1986/94 6.90%	89.550
» » » »	1987/94 7.75%	89.925
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96.650
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96.575
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96.550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M08099

N. 175

Corso dei cambi dell'11 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1429,150	1429,150	—	1429,150	1429,150	1429,15	1429,090	1429,150	1429,150	1429,15
Marco tedesco	716,600	716,600	—	716,600	716,600	716,60	716,650	716,600	716,600	716,60
Franco francese	212,720	212,720	—	212,720	212,720	212,72	212,700	212,720	212,720	212,72
Lira sterlina	2201,750	2201,750	—	2201,750	2201,750	2201,75	2202,500	2201,750	2201,750	2201,75
Fiorino olandese	635,950	635,950	—	635,950	635,950	635,95	635,930	635,950	635,950	635,95
Franco belga	34,261	34,261	—	34,261	34,261	34,261	34,261	34,261	34,261	34,261
Peseta spagnola	11,498	11,498	—	11,498	11,498	11,498	11,497	11,498	11,498	11,49
Corona danese	184,540	184,540	—	184,540	184,540	184,54	184,530	184,540	184,540	184,54
Lira irlandese	1912,300	1912,300	—	1912,300	1912,300	1912,30	1912,350	1912,300	1912,300	—
Dracma greca	8,313	8,313	—	8,313	8,313	8,313	8,319	8,313	8,313	8,58
Escudo portoghese	8,584	8,584	—	8,584	8,584	8,584	8,586	8,584	8,584	—
E.C.U	1488,350	1488,350	—	1488,350	1488,350	1488,35	1488,400	1488,350	1488,350	1488,35
Dollaro canadese	1203,800	1203,800	—	1203,800	1203,800	1203,80	1204 —	1203,800	1203,800	1203,80
Yen giapponese	9,679	9,679	—	9,679	9,679	9,679	9,680	9,679	9,679	9,67
Franco svizzero	829,590	829,590	—	829,590	829,590	829,59	829,850	829,590	829,590	829,59
Scellino austriaco	101,798	101,798	—	101,798	101,798	101,798	101,794	101,798	101,798	101,79
Corona norvegese	197,180	197,180	—	197,180	197,180	197,18	197,230	197,180	197,180	197,18
Corona svedese	213,040	213,040	—	213,040	213,040	213,04	213,050	213,040	213,040	213,04
Marco finlandese	318,450	318,450	—	318,450	318,450	318,45	318,160	318,450	318,450	—
Dollaro australiano	1089,900	1089,900	—	1089,900	1089,900	1089,9	1089,710	1089,900	1089,900	1089,90

Media dei titoli dell'11 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,875
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	73,875
» » » 21- 4-1987/94	73,775
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,475
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,600
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,925
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,175
» » » »	1-11-1984/91	100,175
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	98,975
» » » »	1- 2-1985/92	98,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,550
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	98,275
» » » »	1-11-1987/92	97,625
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	96,275
» » » »	17- 7-1986/93	96,150
» » » »	19- 8-1986/93	95,725
» » » »	18- 9-1986/93	95,450
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	19-12-1986/93	96,200
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,475
» » » »	1- 7-1988/93	98,375
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	1- 9-1988/93	97,825
» » » »	1-10-1988/93	98 —
» » » »	1-11-1988/93	98,075
» » » »	1-10-1987/94	96,975
» » » »	1- 1-1989/94	97,900
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,625
» » » »	1- 4-1985/95	92,525
» » » »	1- 5-1985/95	92,825
» » » »	1- 6-1985/95	93,500
» » » »	1- 7-1985/95	94,925
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,325
» » » »	1-11-1985/95	94,100
» » » »	1-12-1985/95	93,975
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,775
» » » »	1- 3-1986/96	93,200
» » » »	1- 4-1986/96	92,950
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,375
» » » »	1- 7-1986/96	94,275
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,500
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,625
» » » »	18- 2-1987/97	92,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93.150
» » » »	1- 4-1987/97	92.375
» » » »	1- 5-1987/97	93.250
» » » »	1- 6-1987/97	93.975
» » » »	1- 7-1987/97	93.825
» » » »	1- 8-1987/97	92.650
» » » »	1- 9-1987/97	94.600

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99.200
» » »	12,50%	1- 1-1990	100.425
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100.875
» » »	9,15%	1- 3-1990	98.850
» » »	10,50%	1- 3-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.775
» » »	10,50%	15- 3-1990	98.925
» » »	9,15%	1- 4-1990	98.525
» » »	10,50%	1- 4-1990	98.800
» » »	12,00%	1- 4-1990	100.425
» » »	10,50%	15- 4-1990	98.775
» » »	9,15%	1- 5-1990	98.350
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99.650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98.675
» » »	10,50%	18- 5-1990	98.675
» » »	9,15%	1- 6-1990	98.325
» » »	10,00%	1- 6-1990	99.250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98.575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98.750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.050
» » »	11,00%	1- 7-1990	98.750
» » »	9,50%	1- 8-1990	98.750
» » »	10,50%	1- 8-1990	98.975
» » »	11,00%	1- 8-1990	98.675
» » »	9,25%	1- 9-1990	98.425
» » »	11,25%	1- 9-1990	98.925
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.025
» » »	9,25%	1-10-1990	97.500
» » »	11,50%	1-10-1990	99.025
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98.925
» » »	9,25%	1-11-1990	97.325
» » »	9,25%	1-12-1990	97.400
» » »	12.50%	1- 3-1991	102.125
» » »	11,50%	1-11-1991	97.650
» » »	11,50%	1-12-1991	97.850
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.125
» » »	9,25%	1- 2-1992	93.925
» » »	11,00%	1- 2-1992	96.050
» » »	9,15%	1- 3-1992	94.375
» » »	9,15%	1- 4-1992	94.175
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.400
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.975
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.575
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.450
» » »	11,50%	1- 7-1992	96.475
» » »	11,50%	1- 8-1992	96.150
» » »	12,50%	1- 9-1992	98.100
» » »	12,50%	1-10-1992	97.975
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.375
» » »	12,50%	1-11-1993	97.875
» » »	12,50%	17-11-1993	97.225
» » »	12,50%	1- 1-1994	97.175

Titolo	Emissione/Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100 —
» » » »	1983/90	11.50%	101.900
» » » »	1984/91	11.25%	104.125
» » » »	1987/91	8.75%	97.350
» » » »	1984/92	10.50%	102.350
» » » »	1985/93	9.60%	99.875
» » » »	1985/93	9.75%	100 —
» » » »	1985/93	9.00%	98.050
» » » »	1985/93	8.75%	96.825
» » » »	1986/94	8.75%	96.450
» » » »	1986/94	6.90%	89.650
» » » »	1987/94	7.75%	89.875
» » » »	21-3-1988/92	8.50%	96.600
» » » »	26-4-1988/92	8.50%	96.500
» » » »	25-5-1988/92	8.50%	96.500
» » » »	25-7-1988/93	8.75%	96.675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M11099

N. 176

Corso dei cambi del 12 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1420,900	1420,900	1421,10	1420,900	1420,900	—	1421 —	1420,900	1420,900	1420,90
Marco tedesco	716,700	716,700	717,25	716,700	716,700	—	716,740	716,700	716,700	716,60
Franco francese	212,710	212,710	212,95	212,710	212,710	—	212,750	212,710	212,710	212,70
Lira sterlina	2202,250	2202,250	2204,75	2202,250	2202,250	—	2202,250	2202,250	2202,250	2202,25
Fiorino olandese	635,970	635,970	636,50	635,970	635,970	—	635,980	635,970	635,970	635,96
Franco belga	34,250	34,250	34,285	34,250	34,258	—	34,265	34,250	34,250	34,25
Peseta spagnola	11,497	11,497	11,50	11,497	11,497	—	11,500	11,497	11,497	11,49
Corona danese	184,550	184,550	184,50	184,550	184,550	—	184,540	184,550	184,550	184,55
Lira irlandese	1910,700	1910,700	1911 —	1910,700	1910,700	—	1910,900	1910,700	1910,700	—
Dracma greca	8,305	8,305	8,31	8,305	—	—	8,308	8,305	8,305	—
Escudo portoghese	8,580	8,580	8,58	8,580	8,580	—	8,579	8,580	8,580	8,58
E.C.U	1488,200	1488,200	1489,50	1488,200	1488,200	—	1488,240	1488,200	1488,200	1488,20
Dollaro canadese	1195,850	1195,850	1197 —	1195,850	1195,850	—	1195,700	1195,850	1195,850	1195,85
Yen giapponese	9,685	9,685	9,68	9,685	9,685	—	9,686	9,685	9,685	9,68
Franco svizzero	830,400	830,400	830,35	830,400	830,400	—	830,640	830,400	830,400	830,40
Scellino austriaco	101,805	101,805	101,80	101,805	101,805	—	101,800	101,805	101,805	101,80
Corona norvegese	197,050	197,050	197,10	197,050	197,050	—	197,130	197,050	197,050	197,05
Corona svedese	212,930	212,930	213 —	212,930	212,930	—	212,900	212,930	212,930	212,93
Marco finlandese	318,300	318,300	318,30	318,300	318,300	—	318,440	318,300	318,300	—
Dollaro australiano	1087,400	1087,400	1086 —	1087,400	1087,400	—	1087,300	1087,400	1087,400	1087,40

Media dei titoli del 12 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,950
» » » 22- 6-1987/91	89,800
» » » 18- 3-1987/94	73,875
» » » 21- 4-1987/94	73,775
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,475
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101.075
» » » »	17- 1-1986/91	99,675
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99.575
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,525
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,875
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	99,325
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,525
» » » »	20- 7-1987/92	97,800
» » » »	19- 8-1987/92	98,200
» » » »	1-11-1987/92	97,625
» » » »	1-12-1987/92	97,575
» » » »	18- 6-1986/93	96,450
» » » »	17- 7-1986/93	96,150
» » » »	19- 8-1986/93	95,850
» » » »	18- 9-1986/93	95,475
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,450
» » » »	1- 7-1988/93	98,375
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	1- 9-1988/93	97,850
» » » »	1-10-1988/93	97,950
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	1- 1-1989/94	97,875
» » » »	1- 2-1989/94	97,425
» » » »	1-10-1987/94	96,950
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,625
» » » »	1- 4-1985/95	92,475
» » » »	1- 5-1985/95	92,800
» » » »	1- 6-1985/95	93,475
» » » »	1- 7-1985/95	94,875
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,100
» » » »	1-12-1985/95	94,025
» » » »	1- 1-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,725
» » » »	1- 3-1986/96	93,125
» » » »	1- 4-1986/96	92,900
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	94,225
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,325
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,525
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,625
» » » »	1- 3-1987 97	93.150
» » » »	1- 4-1987 97	94.400
» » » »	1- 5-1987/97	93.250
» » » »	1- 6-1987 97	93.975
» » » »	1- 7-1987 97	93.750
» » » »	1- 8-1987/97	92.575
» » » »	1- 9-1987 97	94.650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99.225
» » »	12,50%	1- 1-1990	100.450
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100.800
» » »	9,15%	1- 3-1990	98.875
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.025
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.800
» » »	'0,50%	15- 3-1990	98.950
» » »	9,15%	1- 4-1990	98.500
» » »	10,50%	1- 4-1990	98.800
» » »	12.00%	1- 4-1990	100.425
» » »	10,50%	15- 4-1990	98.800
» » »	9,15%	1- 5-1990	98.325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99.625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98.675
» » »	10,50%	18- 5-1990	98.625
» » »	9,15%	1- 6-1990	98.300
» » »	10,00%	1- 6-1990	99.300
» » »	10,50%	16- 6-1990	98.575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98.750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.025
» » »	11,00%	1- 7-1990	98.725
» » »	9,50%	1- 8-1990	98.725
» » »	10,50%	1- 8-1990	99 —
» » »	11.00%	1- 8-1990	98.675
» » »	9,25%	1- 9-1990	98.450
» » »	11,25%	1- 9-1990	98.925
» » »	11,50%	1- 9-1990	99 —
» » »	9,25%	1-10-1990	97.525
» » »	11.50%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98.875
» » »	9,25%	1-11-1990	97.375
» » »	9,25%	1-12-1990	97.400
» » »	12,50%	1- 3-1991	102.025
» » »	11,50%	1-11-1991	97.600
» » »	11,50%	1-12-1991	97.800
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.100
» » »	9,25%	1- 2-1992	93.975
» » »	11,00%	1- 2-1992	96.025
» » »	9,15%	1- 3-1992	94.375
» » »	9,15%	1- 4-1992	94.175
» » »	11.00%	1- 4-1992	95.525
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.975
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.500
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.425
» » »	11,50%	1- 7-1992	96.400
» » »	11.50%	1- 8-1992	96.100
» » »	12,50%	1- 9-1992	98.050
» » »	12,50%	1-10-1992	97.975
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.825
» » »	12,50%	1-11-1993	97.200
» » »	12.50%	17-11-1993	97.175
» » »	12.50%	1- 1-1994	97.350

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100 —
» » » »	1983/90	11.50%	102 —
» » » »	1984/91	11,25%	104.075
» » » »	1987/91	8.75%	97.525
» » » »	1984/92	10.50%	102.675
» » » »	1985/93	9.60%	99.975
» » » »	1985/93	9.75%	100 —
» » » »	1985/93	9.00%	98.875
» » » »	1985/93	8.75%	96.775
» » » »	1986/94	8.75%	96.700
» » » »	1986/94	6.90%	89.800
» » » »	1987/94	7.75%	89.875
» » » »	26-4-1988/92	8.50%	96.500
» » » »	21-3-1988/92	8.50%	96.450
» » » »	25-5-1988/92	8.50%	96.500
» » » »	25-7-1988/93	8.75%	96.800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M12099

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università, sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1989-90:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari):

patologia animale ed ispezione delle carni;
botanica sistematica ed applicata;
igiene;
biotecnologia delle fermentazioni;
tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria elettronica):

comunicazioni elettriche;
controlli automatici;
radiotecnica.

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria meccanica):

chimica applicata;
complementi di macchine;
idraulica;
impianti meccanici;
programmazione dei calcolatori elettronici.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

calcolatori elettronici;
idrologia tecnica.

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria elettronica):

dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali;
microelettronica;
misure elettriche;
elettroacustica;
reti per telecomunicazioni;
teoria dei segnali;
radiotecnica;
teoria dell'informazione e della trasmissione.

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale):

principi di progettazione strutturale;
topografia;
ingegneria sanitaria;
statistica e calcolo delle probabilità;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
storia della città e dell'urbanistica;
legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
economia applicata all'ingegneria;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
viabilità e traffico.

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria meccanica):

combustione;
tecniche astrofisiche.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia (corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche):

istituzioni di matematiche.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1989 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

89A4104

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

sociologia delle comunicazioni.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

matematica per le scienze economiche e sociali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4142

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:

organizzazione aziendale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia generale e speciale odontostomatologica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia generale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

storia delle relazioni internazionali;
dinamica economica;
microeconomia;
lingua spagnola.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

matallurgia e metallografia;
impianti chimici;
materiali da costruzione speciali;
energetica;
bacini montani e conservazione del suolo;
idrologia tecnica;
complementi di scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia della lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4102

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 28 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4103

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***